

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Pratica SUAP 00397420399-31072025-1539. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico tipologia G-CC2 Comparto 5A “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino” con una superficie di vendita complessiva di mq 12.000, SLP 23.654, mediante l'accorpamento di esercizi di vicinato per la creazione di medie strutture, settore alimentare e extralimentare, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. - Società IGD SIIQ S.p.A.

Documento allegato

Data 28.01.2026*

Protocollo 1537/A2009C*

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.30.30, 1/2026

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Pratica SUAP 00397420399-31072025-1539. Istanza di autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale classico tipologia G-CC2 Comparto 5A “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino” con una superficie di vendita complessiva di mq 12.000, SLP 23.654, mediante l'accorpamento di esercizi di vicinato per la creazione di medie strutture, settore alimentare e extralimentare, ubicato all'interno della localizzazione commerciale L2 nel Comune di Mondovì ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. - Società IGD SIIQ S.p.A.

Premesso che:

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque alle ore 10.06 si è riunita, in video conferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 11.12.2025 prot. n. 21339/A2009C;

in data 31.07.2025, pervenuta in Regione Piemonte in data 14.10.2025, la società Società IGD SIIQ S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 10, lettera c) della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., ha presentato all'Amministrazione comunale di Mondovì l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, Comparto 5A “Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino”, con superficie di vendita complessiva di mq 12.000, SLP mq 23.654, settore extralimentare, (originariamente assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, ridefinito con le D.C.S. prot. n. 5207/DB1701 del 14.07.2011, prot. n. 3330/DB1607 del 25.03.2014, prot. n. 4446/A1903A del 03.03.2016) ubicato nella localizzazione commerciale L2 in piazza Cerea n. 15 nel Comune di Mondovì.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi ha espresso all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società IGD SIIQ S.p.A. con le seguenti prescrizioni:

- il ripristino, come già stabilito dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione Rep. 8519 del 27/09/2018 a cui si rinvia, delle opere pubbliche per la risoluzione delle esternalità negative indotte dal Parco Commerciale Mondovicino, nonché le opere di urbanizzazione realizzate relative a detto Parco di cui il Comparto 5A fa parte, avendo subito il naturale processo di usura e degrado;
- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, D.C.S. prot. n. 5207/DB1701 del 14.07.2011, D.C.S. prot. n. 3330/DB1607 del 25.03.2014, D.C.S. prot. n. 4446/A1903A del 03.03.2016, nella Determinazione dirigenziale n. 38 del 27.02.2004 di esclusione del progetto dalla Fase di verifica ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. 40/98 e nella D.D. n. 377 del 06/10/2005 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;

- gli esercizi attivati dovranno essere obbligatoriamente separati e distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- le autorizzazioni precedentemente rilasciate dovranno essere restituite contestualmente al rilascio delle nuove.

Udita la relazione di conformità alla D.C.R. n. 563-13414/1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Mondovì;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo acquisito agli atti con prot. n. 21834/A2009C del 16.12.2025;

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

vista la L.r. n. 13 del 19 luglio 2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77;

visti gli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi D.C.S prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita complessiva di mq 10.460;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi D.C.S prot. n. 5207/DB1701 del 14.07.2011 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi D.C.S prot. n. 3330/DB1607 del 25.03.2014 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi D.C.S prot. n. 4446/A1903A del 03.03.2016 con la quale viene rilasciata l'autorizzazione amministrativa per la ridefinizione del centro commerciale;

vista la Determinazione dirigenziale n. 38 del 27.02.2004, con la quale il progetto è stato escluso dalla Fase di verifica ambientale ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. n. 40/98;

vista la Determinazione dirigenziale n. 377 del 6.10.2005, con la quale il progetto ha ottenuto l'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi del comma 8 e seguenti dell'art. 26 della L.r. 56/77;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, Comparto 5A "Parco Commerciale e per il tempo libero Mondovicino", con superficie di vendita complessiva di mq 12.000, SLP mq 23.654, settore extralimentare, (originariamente assentito con Deliberazione della Conferenza dei Servizi (D.C.S.) prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, ridefinito con le D.C.S. prot. n. 5207/DB1701 del 14.07.2011, prot. n. 3330/DB1607 del 25.03.2014, prot. n. 4446/A1903A del 03.03.2016) ubicato nella localizzazione commerciale L2 in piazza Cerea n. 15 nel Comune di Mondovì, con le seguenti caratteristiche:

a. superficie di vendita complessiva pari a mq 12.000 così composto:

• 1 grande struttura G-SM2	di mq 5.446
• 1 media struttura M-SE2	di mq 480
• 1 media struttura M-SE3	di mq 1.350
• 1 media struttura M-SE3	di mq 1.018
• 1 media struttura M-SE2	di mq 588
• 1 media struttura M-SE2	di mq 691
• 1 media struttura M-SE2	di mq 642
• 1 media struttura M-SE2	di mq 740
esercizi di vicinato inf. mq 250 di mq 1.045	

SLP mq 23.654;

b. il fabbisogno inderogabile di posti a parcheggio afferenti alla tipologia di struttura distributiva prevista, G-CC2, calcolati sulla nuova composizione del centro commerciale, corrisponde a **1.256** posti auto per una superficie di mq 32.656 di cui almeno il 50%, pari a n. **628** posti auto per mq 16.328, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.); tale fabbisogno

risulta dotazione esistente corrispondente a n. 1.848 posti auto pari a mq 48.794; la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della L.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq 23.654 di cui almeno il 50% destinato a parcheggi pubblici o di uso pubblico; il fabbisogno dei parcheggi privati dovrà rispettare quanto stabilito dalla L. 122/89;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- all'impegno a ripristinare, come già stabilito dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione Rep. 8519 del 27/09/2018 a cui si rinvia, delle opere pubbliche per la risoluzione delle esternalità negative indotte dal Parco Commerciale Mondovicino, nonché le opere di urbanizzazione realizzate relative a detto Parco di cui il Comparto 5A fa parte, avendo subito il naturale processo di usura e degrado;
- al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nelle D.C.S. prot. n. 4707/17.1 del 21.04.2004, D.C.S. prot. n. 5207/DB1701 del 14.07.2011, D.C.S. prot. n. 3330/DB1607 del 25.03.2014, D.C.S. prot. n. 4446/A1903A del 03.03.2016, nella Determinazione dirigenziale n. 38 del 27.02.2004 di esclusione del progetto dalla Fase di verifica ai sensi dell'art. 12 della ex L.r. 40/98 e nella D.D. n. 377 del 06/10/2005 rilascio dell'Autorizzazione Urbanistica regionale ai sensi dell'art. 26 della L.r. 56/77;
- all'obbligatoria separazione degli esercizi attivati distinti con pareti continue prive di qualunque interruzione, quali porte, uscite di sicurezza e tornelli ai sensi dell'art. 5 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Tale obbligo deve permanere nel tempo ed essere sottoposto a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 19 della L.r. n. 28/99 e dell'art. 22 del D.lgs 114/98;
- alla restituzione delle precedenti autorizzazioni commerciali contestualmente al rilascio delle nuove.

Il Comune di Mondovì, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., sono tenuti al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - Piazza Piemonte 1, 10127 Torino - commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)